

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

116° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4194) Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati

(2905) PERA ed altri. – Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10
GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	8
MONTICONE (PPI), relatore alla Commissione	2

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4194) *Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*, approvato dalla Camera dei deputati

(2905) *PERA ed altri. – Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», di iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, e: «Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali», di iniziativa dei senatori Pera, Azzollini, La Loggia, De Anna, D'Alì e Tarolli.

Prego il senatore Monticone di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4194, che reca: «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», presentato dal Governo, è stato abbinato al disegno di legge n. 2905, che reca il titolo: «Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali», presentato dal senatore Pera e da altri senatori. Tuttavia, non parlerò di questo secondo disegno di legge, che contiene norme di riforma dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, perchè la materia è stata superata dal disegno di legge d'iniziativa governativa, nel cui articolo 1 il predetto Osservatorio è stato trasformato in Comitato nazionale.

Il disegno di legge n. 4194 è d'altronde un provvedimento molto ampio, che comprende svariate materie, alcune delle quali non strettamente afferenti all'università, nel senso della sua organizzazione e della ricerca scientifica e tecnologica. Alcune di esse afferiscono infatti ad aspetti secondari. Il provvedimento è comunque di grande rilievo ed è anche molto urgente perchè detta le norme per introdurre una nuova disciplina del sistema di valutazione nell'università italiana. Noi sappiamo che l'Osservatorio ha svolto una sua funzione egregia ma con questo disegno di legge viene istituito un Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario al quale riferiscono periodicamente i nuclei di valutazione interna degli atenei, di cui all'articolo 1 del provvedimento.

La questione della valutazione è fondamentale per la realizzazione dell'autonomia; è, anzi, la conseguenza necessaria di quel processo di

messa in atto dell'autonomia, che ormai diversi provvedimenti, non solo specifici, relativi all'università, hanno cercato di introdurre nel nostro paese.

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha non soltanto doveri di raccordo delle informazioni e di monitoraggio, ma anche la possibilità di emettere giudizi di valutazione, in base ai quali poi l'amministrazione del Ministero può deliberare, per il riequilibrio dei finanziamenti alle università: ad esempio, può sospendere alcuni tipi di finanziamenti, che non sono qui specificati, e può, per altro verso, incentivarne altri con ulteriori quote di finanziamento, proprio sulla base della valutazione. In altri termini, l'istituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è un modo per verificare la funzionalità e la efficacia dello stesso sistema universitario, nel rispetto dell'autonomia, perchè al Comitato nazionale pervengono le osservazioni e le valutazioni dei nuclei di valutazione interna. Questi ultimi dovranno avere una duplice funzione: prima di tutto, quella di verificare all'interno degli atenei la distribuzione delle funzioni, delle attività e delle capacità didattiche e di sostegno alla ricerca e quindi servire alle deliberazioni interne delle istituzioni accademiche; secondariamente, avranno la funzione di fornire al Comitato nazionale gli elementi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti di coordinamento per i giudizi che servono per i rapporti esterni degli atenei, tra atenei e atenei, tra ateneo e Ministero.

Non fosse che per questo aspetto e per questa norma sulla valutazione, credo che il provvedimento assuma il carattere di tassello della riforma universitaria. È un tassello di grande progresso, che consente, anche in una fase difficile della nostra economia e della destinazione delle risorse alla formazione, soprattutto alla formazione universitaria, di eliminare sprechi, di promuovere luoghi, forme e istituzioni che veramente funzionino al servizio degli studenti e della ricerca.

Questo mi pare un primo aspetto molto importante del provvedimento, mentre un secondo aspetto di rilievo riguarda l'incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari. Anche qui ci troviamo di fronte a un passo graduale, certo meno importante del precedente, verso l'individuazione dei profili statuari della docenza universitaria. Si istituisce un fondo integrativo per incentivare l'impegno didattico e per il miglioramento dell'offerta formativa. È un fondo integrativo non indifferente: è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Questo fondo di incentivazione è coerente con alcuni provvedimenti che sono stati già presi nella legge finanziaria dell'anno precedente e con i progetti che da qualche tempo il Ministero sta sviluppando. Questa incentivazione rivela il suo carattere di prefigurazione di una parte, seppure secondaria, dei doveri e dei diritti dei docenti, poichè i destinatari sono i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo pieno ovvero, se fanno parte della facoltà di medicina, coloro che abbiano scelto l'attività intra muraria (e questo si collega a un altro ordinamento molto importante, quello previsto dalla riforma sanitaria) che con continuità e

per almeno 120 ore annuali si dedichino alla didattica e alle attività connesse. 120 ore sembrano una cifra modesta rispetto alle cifre relative agli impegni dei docenti di cui alle precedenti disposizioni di legge, ma qui si tratta di 120 ore di didattica vera e propria e di attività connesse, di tutorato e altro, che impegnano quindi per un periodo almeno doppio del numero normale di lezioni accademiche dell'università. In questo modo si indica un elemento che era presente in alcuni progetti per lo stato giuridico dei docenti, nei quali si prevedeva che il docente, oltre al suo corso accademico, ne svolgesse anche un altro collaterale, ad esempio un seminario collegato o una specializzazione, come dovere fondamentale, non come aggiunta, magari con una ulteriore contribuzione. Si prevede dunque una incentivazione e non un'aggiunta di stipendio, quasi un premio che avvia verso un nuovo sistema.

Resta però, nel disegno di legge, un interrogativo aperto. Si parla dell'anno accademico ma rimane l'interrogativo sul semestre accademico perchè c'è il criterio della continuità e quello dell'anno accademico. Bisognerebbe sapere se ci sia compatibilità con un raggruppamento in semestre.

Altri destinatari di incentivazioni sono i progetti per il miglioramento dell'offerta, quindi del metodo universitario, e per il monitoraggio della didattica. Si danno cioè degli incentivi finanziari per valorizzare gli sforzi di comprensione delle possibilità di rinnovamento della didattica; quindi anche alle attività che ne conseguono, fondamentali in un clima di rinnovamento come l'attuale. Infine, anche questi incentivi sono condizionati dal giudizio che gli organi preposti alla valutazione, istituiti con questa legge, dovranno esprimere di anno in anno sui docenti e sulle attività connesse del sistema universitario. Questi due fattori ricordati qualificano, a mio parere, il provvedimento come un disegno di legge di grande portata nel quadro della riforma universitaria.

Un terzo aspetto riguarda gli assegni di ricerca e le scuole di specializzazione. Anche in questo caso si traduce in atto quanto era stato previsto in maniera compiuta dalla legge n. 449 del 1997, che ha istituito gli assegni di ricerca, per cui si destinano 33 miliardi e mezzo per il 1999, 38 miliardi e mezzo per il 2000 e 51 miliardi e mezzo a decorrere dal 2001. Si tratta quindi di una periodicità di una certa consistenza. Anche per le scuole di specializzazione viene destinata una quota di spesa. Ciò è interessante perchè, in riferimento al decreto legislativo n. 398 del 1997, nel quale veniva istituita la scuola di sperimentazione per le professioni legali, viene attivata una spesa di 7,7 miliardi per il 2000 e di 8 miliardi per il 2001 proprio per queste scuole, importanti anche nell'ambito di una revisione della struttura della preparazione universitaria di coloro che poi svolgeranno professioni legali. Certo, è una quota modesta, tuttavia è una apertura. Ancora più modesta, forse troppo, è la quota destinata alle scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti. Si tratta di un'aggiunta, in un certo senso, al *budget* delle singole università. Tuttavia 2 miliardi per il 2000 e 2 miliardi per il 2001 sono proprio delle briciole. In ogni caso, anche questo va indicato come un elemento positivo.

Seguono poi diverse altre norme un po' eterogenee. Le ricorderò rapidamente e mi soffermerò sulle più importanti e su qualche aspetto discutibile.

Innanzitutto, si modifica e si chiarisce la legge n. 210 del 1998, specificando le modalità e la data di decorrenza per le nomine e i trasferimenti dei professori universitari che, secondo l'attuale interpretazione, decorrono dal 1° novembre di ogni anno. Confesso che questa interpretazione non riscuote la mia approvazione ed è comunque positivo che vengano chiarite le modalità previste.

Si affronta poi la questione degli albi professionali. È un aspetto delicato di questa legge che purtroppo ha attratto l'opinione pubblica molto più di altri aspetti della legge stessa. L'opinione pubblica e, in particolare, alcuni esponenti soprattutto di un ordine professionale hanno fatto pervenire un numero elevato di proteste, hanno scritto ai giornali e preso contatti perchè vedono in questo disegno di legge una violazione dell'autonomia degli ordini professionali. Che cosa vuole il disegno di legge? In realtà la motivazione dell'intervento relativa agli ordini professionali è giusta: poichè sono stati introdotti da alcuni anni i diplomi universitari prevalentemente triennali e si va verso l'ordinamento degli studi di universitari basato sulla formula dei corsi di laurea della durata di tre anni, dei corsi di laurea specialistica della durata di cinque anni, dei dottorati o delle specializzazioni, si pone più chiaramente la questione dello sbocco professionale degli studenti che abbiano conseguito un titolo di studio diverso della laurea tradizionale. Occorre che nei concorsi universitari ma anche all'interno degli esami per accedere agli ordini professionali, quindi alla professione, siano contemplate queste formule.

Ecco allora che la legge elenca i requisiti per l'ammissione agli esami di Stato con la diversità dei titoli e l'eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi professionali per coloro che non abbiano il titolo pieno. È un problema reale, soprattutto per i giovani che adesso si devono orientare. Tuttavia, sollevo un dubbio: esiste un comitato nazionale che si occupa della riforma degli ordini professionali, che proprio in questi giorni sta elaborando una revisione degli albi e degli ordini professionali, soprattutto in riferimento alla direttive europee che mantengono proprio alcuni fra questi ordini professionali. Quindi, l'obbligatorietà degli albi professionali rimarrebbe solo per talune professioni.

In questo contesto, forse, in questo disegno di legge sarebbe stato meglio semplicemente indicare una strada e non dettare norme già precise che definiscono i requisiti di ammissione agli esami di Stato e l'istituzione di sezioni apposite degli albi. Questo è il primo dubbio che sollevo in ordine a questo provvedimento.

Vi sono poi norme sull'aggiornamento della didattica. Credo che queste norme costituiscano aspetti preliminari e complementari alla valutazione e inducano ad aggiornare a loro volta i regolamenti didattici.

Segue una serie di disposizioni finanziarie per il funzionamento di due organi importanti, uno dei quali è stato recentemente riformato mentre l'altro, riformato anch'esso, non è ancora in funzione. Il primo organo è il

Consiglio universitario nazionale (CUN), l'altro è il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), per i quali sono previste alcune norme opportune per consentirne il corretto funzionamento.

Nel provvedimento si dettano inoltre norme per il personale universitario. Innanzi tutto, si provvede in maniera opportuna a determinare le funzioni e le caratteristiche dei direttori amministrativi in sintonia con la ristrutturazione degli atenei nel senso dell'autonomia. Viene inoltre sanata la particolare situazione del personale tecnico e amministrativo delle università per stranieri di Perugia e di Siena, nonché la situazione di precariato del personale docente delle scuole autonome di ostetricia, soppresse in base ai nuovi ordinamenti universitari. Si riconoscono poi, con alcuni accorgimenti, i servizi prestati dai docenti universitari nella scuola secondaria prima dell'ingresso in ruolo nell'ordinamento universitario e si identificano anche le maniere per mantenere gli assegni riassorbibili nel progresso di carriera.

Vi sono poi due punti delicati che hanno riscosso molta, troppa attenzione da parte dell'opinione pubblica che non ha invece colto altri ben più importanti aspetti del provvedimento. Mi riferisco innanzitutto al riconoscimento che viene dato esplicitamente all'idoneità a professore associato per quei tecnici laureati che erano stati ammessi con riserva alla terza tornata di idoneità per associati a seguito di provvedimenti di sospensione dello sbarramento da parte degli organi di giustizia amministrativa. In altri termini, si tratta di quei tecnici laureati che nel 1980, al momento cioè dell'emanazione della legge dalla quale poi sono derivate le tornate di idoneità, non erano ancora in servizio. Credo che questa decisione sia estranea al provvedimento e soprattutto rischi di portare con sé anche ulteriori ingiustizie. Ci sono situazioni molto complicate che a seguito di tale decisione potrebbero essere ulteriormente aperte e rese attuali. In ogni modo, mi permetto di osservare – poi la Commissione e il Governo esprimeranno la loro opinione – che un provvedimento di qualità come questo non dovrebbe perdere il tono con riferimento a certi temi.

Il secondo punto, un po' nascosto, è quello di cui al comma 10 dell'articolo 8, dove si stabilisce, come al solito, un'estensione dell'applicazione di norme recate da provvedimenti precedenti. In pratica, ai tecnici laureati in medicina e odontoiatria, che sono in attività di servizio di ruolo per il settore tecnico-sanitario e socio-sanitario nelle università, viene riconosciuta la funzione docente, non in termini teorici, ma nel senso che vengono equiparati, ai sensi di una legge precedente che riguarda proprio la funzione docente dei professori ordinari e dei ricercatori universitari, ai docenti in tutte le attività universitarie. Questo inquadramento, espresso in tali termini, rappresenta una forma di *ope legis* nel senso che non c'è una valutazione dei tecnici laureati ai fini della docenza e ai fini degli incarichi di docenza e non c'è neanche un concorso riservato come quello che abbiamo previsto per i tecnici laureati nel provvedimento istitutivo della terza fascia della docenza universitaria che è tuttora alla Camera ai fini dell'approvazione definitiva. È una sorta di *ope legis* che scavalca lo stesso disegno di legge che abbiamo già approvato.

Purtroppo, devo affermare che ci sarebbe una ragione per intervenire in questo campo perchè alcune università, soprattutto le più grandi, non applicano la legge, nel senso che bandiscono ancora concorsi liberi, ma mai concorsi riservati per il loro personale. In questa situazione, molti tecnici laureati, che hanno fior di titoli e che avrebbero diritto ad avere concorsi riservati, si vedono ignorati. Si potrebbe provvedere anche in questo disegno di legge, però occorre evitare inquadramenti *ope legis*. Senza ricorrere a forme concorsuali vere e proprie che comporterebbero commissioni, eccetera, si potrebbero prevedere forme di idoneità selettiva in modo da alleggerire le università persino dalle procedure concorsuali nel caso di idoneità facilmente riconoscibili da una semplice commissione competente nella singola materia, selezionando in tal modo i più meritevoli.

Seguono ancora altre norme minori sul personale, sulle quali non mi soffermo.

Piuttosto importanti sono altri due punti del provvedimento. Il primo riguarda l'edilizia universitaria, per la quale questa legge è molto importante, in quanto sono previste specifiche autorizzazioni di spesa per alcune università che hanno documentate attività di edilizia universitaria. In modo particolare, si fa riferimento alla sede decentrata di Savigliano dell'università di Torino, all'Orto botanico dell'università di Padova, all'ateneo di Cassino, alla sede decentrata di Latina della università «La Sapienza» di Roma. Questi interventi sono molto modesti e non credo che risolvano il problema. Devo comunque osservare che tra gli atenei destinatari dei fondi previsti alcuni, come «La Sapienza» di Roma, sono inadempienti da anni rispetto alla legge che il Parlamento ha approvato sullo scorporo delle grandi università. Pertanto, questi finanziamenti andrebbero più utilmente destinati a un vero e proprio scorporo o almeno all'avvio di esso.

L'autorizzazione più importante di spesa riguarda i 50 miliardi per gli anni 2000 e 2001 per l'edilizia a integrazione dell'unità previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica). Questi 50 miliardi, pur rappresentando sempre una quota modesta, tuttavia si aggiungono all'unità previsionale, determinando un indirizzo di spesa anche in prossimità della nuova legge finanziaria.

L'altro punto importante riguarda le disposizioni in materia di ricerca scientifica. L'impegno di spesa che viene previsto da questo provvedimento è così rilevante da raccomandarne una sollecita approvazione, nella forma nella quale vorrà esprimersi la Commissione. È certamente un impegno di spesa da determinare, possibilmente, prima dell'inizio del dibattito sulla legge finanziaria. Si rfinanzia il Fondo speciale per la ricerca applicata con lire 20 miliardi per l'anno 1999, con lire 60 miliardi per l'anno 2000 e con lire 60 miliardi per l'anno 2001. Si dà un contributo di lire 555 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente di ricerca, e ciò è importante per la funzione che ha questo Istituto; si prevede inoltre un contributo di lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 all'Istituto nazionale di fisica della materia per la prosecuzione e la realizzazione di programmi pluriennali.

Si destinano inoltre 40 miliardi nel 2000 e 50 miliardi a decorrere dal 2001 per rifinanziare il Fondo integrativo speciale per la ricerca, e anche questo elemento è da valutare positivamente.

Si determinano infine due elementi interessanti dal punto di vista ordinamentale. Dal 1° gennaio 2002 i contributi in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono al fondo di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998. In questo modo si rientra finalmente in una ottica di normalità, in assenza della quale si è finora dovuto supplire con interventi annuali.

Un altro elemento ordinamentale interessante concerne la società Sincrotrone Trieste, che viene costituita come società di interesse nazionale, con snellimento dei compiti e con indicazione di percorsi, importanti per la ricerca e la formazione. Mi pare molto interessante anche l'abbinamento di ricerca e formazione entro un sistema più leggero per questa società di interesse nazionale.

È quasi un atto di giustizia, a conclusione del disegno di legge, la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione tra gli anni accademici 1983-1984 e 1990-1991. È un atto di giustizia importante anche dal punto di vista europeo perchè rispetta norme comunitarie introdotte ormai da molti anni.

Una breve valutazione generale in chiusura. Credo che, come ho accennato all'inizio, ci troviamo di fronte a un disegno di legge che rappresenta un passo avanti importante nell'ordinamento dell'università, non intesa solo come organizzazione ma anche come luogo di ricerca e di formazione, che viene compiuto, attraverso una revisione e una valutazione della didattica. Questo è un provvedimento di particolare rilievo nella storia di questa nostra sessione parlamentare. Non so se il Governo intende farlo approvare nel testo licenziato dalla Camera dei deputati e non so se la Commissione si orienterà in questo senso o meno. Certo, i rilievi che ho avanzato sono dettati da una valutazione piena ed autentica di un disegno di legge che non si deve confondere con provvedimenti minuti o di carattere generico.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ringraziando il relatore per le precisazioni così esaurienti che ha fornito, vorrei fare tre puntualizzazioni per il seguito della discussione. La prima riguarda la previsione delle chiamate in ruolo dei docenti in anticipo rispetto alla data d'inizio dell'anno accademico, che ha una ragione di essere nel fatto che ormai i corsi di studio universitari non sono più organizzati su base annuale ma su base semestrale. Il paradosso è che un docente che ha vinto il concorso, ad esempio, nel mese di dicembre può essere chiamato dall'università solamente a partire dal 1° novembre dell'anno successivo. È una norma, questa, che tende a rapportare la chiamata dei docenti alle nuove scansioni dei corsi di studio universitari che in quasi tutte le università sono ormai semestrali.

Per quanto riguarda la norma sugli accessi alle professioni, ho inteso bene la preoccupazione del relatore; però mi sembra che essa si limiti ad

individuare un percorso, demandando a regolamenti governativi posteriori che sia garantito un accesso alle attività libero-professionali regolamentate agli studenti che hanno conseguito il diploma universitario o che conseguiranno i nuovi titoli. Altrimenti si creerà una situazione di iniquità sconcertante e scandalosa. Vi sono migliaia di giovani che hanno seguito un regolare corso di studi previsto dalla legge e dall'ordinamento universitario e che non possono esercitare alcuna professione. Dobbiamo sanare tale situazione dando uno sbocco a chi ha conseguito il diploma ma al contempo prevedere che non si crei la stessa situazione per i nuovi titoli di studio.

Infine, capisco le perplessità sollevate dal relatore su alcune norme soprattutto in riferimento all'articolo 8, recante disposizioni per il personale universitario, in particolare ai commi 7 e 10. Voglio precisare che queste norme non erano contenute nell'originario disegno di legge del Governo e che comunque il comma 10 si limita ad estendere, al personale del ruolo sanitario avente già la titolarità degli insegnamenti nei corsi di diploma per i settori infermieristico e tecnico, anche l'applicabilità delle disposizioni sull'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di docenza nei corsi di diploma universitario.

Quanto alla terza fascia dei docenti, esiste una pluralità di casistiche di personale. Il comma 7 dell'articolo 8 riguarda appena 62 tecnici laureati che avevano acquisito i requisiti indispensabili per il conseguimento della idoneità a professore associato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Per ognuna di queste casistiche si cerca di volta in volta nei diversi disegni di legge di trovare una soluzione. Accogliendo un indirizzo emerso più volte nei dibattiti parlamentari in materia universitaria, cioè l'invito al Governo a porre mano ad una riforma organica dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il ministro Zecchino ha scritto con lettera formale al Presidente del Consiglio ed al Ministro del tesoro, preannunciando l'intenzione di utilizzare lo strumento del cosiddetto «collegato ordinamentale» previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per la riforma organica dello stato giuridico dei docenti universitari. Come voi sapete, nel Documento di programmazione economico-finanziaria è infatti prevista la possibilità di presentare collegati ordinamentali in materia di «Ricerca, formazione, istruzione e ricerca con ricaduta tecnologica». Il Ministro ha comunicato formalmente che uno di questi collegati ordinamentali riguarderà il riordino di tutto lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari. In quella sede si potrà ricercare la soluzione di questi infiniti problemi rimasti aperti. È chiaro che il Governo fin d'ora mostra la più totale disponibilità al confronto parlamentare. Il fatto che si tratti di un collegato ordinamentale dà solo una certezza in ordine ai tempi di conclusione, non rappresenta nessuna forzatura rispetto al confronto che non solo è necessario ma che il Governo anzi auspica su un provvedimento così complesso come sarà quello relativo al riordino dello stato giuridico e quindi dei diritti e dei doveri dei professori universitari.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA

